



---

27 giugno 2014

---

ABE/GL/2014/03

---

## Orientamenti

---

in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate

# Orientamenti ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate

---

## Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 27 agosto 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "ABE/GL/2014/03". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

## Titolo I - Ambito di applicazione e principi generali

1. In conformità dell'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) <sup>(1)</sup>, i presenti orientamenti forniscono precisazioni in materia di informativa sulle attività non vincolate nonché di informativa sulle attività vincolate, tenendo conto della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi <sup>(2)</sup>, in particolare della raccomandazione D sulla trasparenza del mercato in materia di attività vincolate.
2. I presenti orientamenti precisano gli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del CRR e non dovrebbero essere utilizzati come base per conformarsi ad altri obblighi di informativa o comunicazione.
3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti e agli enti, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR, che sono tenuti a rispettare gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del medesimo regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti su base consolidata, si dovrebbe effettuare il consolidamento di cui al titolo II, capo 2, del CRR. A scanso di equivoci, le filiazioni che sono imprese di assicurazione sono escluse dal consolidamento.
5. Ai fini dei presenti orientamenti, un'attività dovrebbe essere trattata come vincolata se è stata impegnata ovvero se è oggetto di un accordo per fornire forme di garanzia (*security* o *collateral*) o supporto di credito a un'operazione iscritta in bilancio o fuori bilancio dalla quale l'attività non possa essere ritirata liberamente (ad esempio un'attività da impegnare a scopo di finanziamento). Le attività impegnate il cui ritiro è soggetto a qualsiasi tipo di restrizione, come le attività che richiedono preventiva approvazione prima di essere ritirate o sostituite da altre attività, dovrebbero essere ritenute vincolate. Dovrebbero essere ritenuti vincolati i seguenti tipi di contratti:
  - a. operazioni di finanziamento garantito, compresi i contratti e gli accordi di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione di titoli in prestito e altre forme di prestito garantito;
  - b. contratti di garanzia, per esempio le garanzie reali offerte a garanzia del valore di mercato di operazioni in derivati;
  - c. garanzie finanziarie che sono sostenute da garanzia (financial guarantees that are collateralised);
  - d. garanzie reali prestate nei sistemi di compensazione, con controparti centrali e con altri soggetti che fungono da infrastruttura come condizione per l'accesso al servizio, ivi compresi fondi di garanzia e margini iniziali;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

- e. accesso a strumenti di banca centrale (central banks facilities); le attività pre-posizionate (pre-positioned assets) dovrebbero essere ritenute non vincolate esclusivamente qualora la banca centrale permetta il ritiro delle attività poste a garanzia senza preventiva approvazione;
  - f. attività sottostanti le operazioni di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non sono state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell'ente; le attività sottostanti titoli interamente trattenuti non si considerano vincolate, a meno che questi titoli non siano in qualsiasi modo impegnati o posti a garanzia di un'operazione;
  - g. attività incluse in aggregati di copertura (cover pool) utilizzati per l'emissione di obbligazioni garantite; le attività sottostanti le obbligazioni garantite si considerano vincolate, ad eccezione di determinate situazioni in cui l'ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti di cui all'articolo 33 del CRR.
6. Le attività poste a garanzia (placed at facilities) che non sono utilizzate e che possono essere ritirate liberamente non dovrebbero essere ritenute attività vincolate.
7. Gli enti dovrebbero tenere sotto controllo le attività vincolate in tutte le operazioni, comprese tutte le operazioni con banche centrali.
8. I modelli armonizzati per l'informativa, come indicato nell'allegato ai presenti orientamenti, dovrebbero consentire agli operatori di mercato di mettere a confronto gli enti in modo chiaro e coerente all'interno degli Stati membri.

## Titolo II - Obblighi di informativa

1. Gli enti dovrebbero pubblicare informazioni sulle attività vincolate e su quelle non vincolate a livello consolidato per prodotto, secondo il formato specificato nell'allegato ai presenti orientamenti e tenendo conto delle istruzioni specificate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. xxx/xxx della Commissione <sup>(3)</sup> [TS IN EBA/2013/ITS/02]. Per quanto concerne la frequenza dell'informativa, gli enti dovrebbero conformarsi all'articolo 433 del CRR e pubblicare le informazioni almeno su base annua.
2. Gli enti dovrebbero pubblicare l'importo delle attività vincolate e di quelle non vincolate in base alla disciplina contabile applicabile, per tipo di attività, conformemente al modello A dell'allegato ai presenti orientamenti. Nel modello A, le attività vincolate sono le attività iscritte in bilancio che sono state impegnate o trasferite senza essere eliminate contabilmente o altrimenti vincolate, nonché le garanzie reali ricevute che soddisfano le condizioni per la rilevazione sul bilancio del cessionario conformemente alla disciplina contabile applicabile.

---

<sup>(3)</sup> GU L [...], [xx.xx.XXXX, pag...].

3. Gli enti dovrebbero pubblicare informazioni sulle garanzie reali ricevute, per tipo di attività, in conformità del modello B dell'allegato ai presenti orientamenti. Le garanzie reali vincolate e quelle non vincolate nel modello B sono garanzie reali ricevute che non soddisfano le condizioni per la rilevazione sul bilancio del cessionario in conformità della disciplina contabile applicabile. Si tratta pertanto di garanzie reali ricevute che sono escluse dal bilancio. Le garanzie reali ricevute che sono rilevate nel bilancio devono essere riportate nel modello A.
4. Qualora le banche centrali forniscano assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap di garanzie reali (collateral swap transactions), un'autorità competente può, in linea con la raccomandazione CERS/2012/2 del CERS, decidere che gli enti non debbano pubblicare il modello B se ritiene che la pubblicazione in tale formato permetta, in quel momento o in futuro, di rilevare il livello di sostegno di liquidità fornito dalle banche centrali mediante collateral swap. La deroga da parte di un'autorità competente dovrebbe basarsi su valori soglia e su criteri oggettivi pubblicati.
5. Le passività associate ad attività vincolate e a garanzie reali ricevute dovrebbero essere pubblicate conformemente al modello C dell'allegato ai presenti orientamenti. Le passività che non sono associate ad alcun finanziamento, come i derivati, dovrebbero essere incluse.
6. Le informazioni dovrebbero essere espresse nella stessa valuta e nelle stesse unità previste per gli altri obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR. Se l'informativa sulle attività vincolate viene fornita nelle note integrative ai bilanci o inclusa nello stesso documento contenente il bilancio, la valuta e le unità dovrebbero essere le stesse utilizzate nel bilancio degli enti. Gli enti possono pubblicare informazioni aggiuntive utilizzando valute diverse da quella impiegata per le informazioni di cui alla parte otto del CRR, se del caso.
7. Gli enti dovrebbero pubblicare informazioni basate sui valori mediani di dati almeno trimestrali per il periodo, soggetto a scorrimento, dei dodici mesi precedenti. Per la pubblicazione del primo periodo di segnalazione, ferma restando l'approvazione dell'autorità competente, gli enti possono scegliere di utilizzare in alternativa dati al 31 dicembre 2014; in tal caso però dovrebbero precisare il tipo di riferimento temporale nelle proprie informazioni descrittive.
8. Nel modello D dell'allegato ai presenti orientamenti gli enti dovrebbero indicare le informazioni descrittive riguardanti l'impatto del modello imprenditoriale adottato sul livello delle attività vincolate e l'importanza di tali attività vincolate nel modello di finanziamento (funding model). Le informazioni dovrebbero includere almeno i seguenti aspetti:
  - a. principali fonti e tipologie di attività vincolate, fornendo se del caso il dettaglio di quelle dovute a significativa attività in derivati, ad operazioni di concessione di titoli in prestito, di vendita con patto di riacquisto, all'emissione di obbligazioni garantite e a cartolarizzazione;

- b. l'evoluzione nel tempo delle attività vincolate e, in particolare, dal periodo dell'ultima informativa;
  - c. struttura delle attività vincolate tra entità all'interno di un gruppo;
  - d. informazioni sul ricorso all'eccesso di garanzia (over-collateralisation);
  - e. descrizione generale dei termini e delle condizioni dei contratti di garanzia stipulati per garantire le passività;
  - f. descrizione generale della quota delle voci, incluse nella colonna 060 "Valore contabile delle attività non vincolate" della riga 120 "Altre attività" del modello A nell'allegato ai presenti orientamenti, che l'ente non ritiene vincolabili nel corso della propria ordinaria attività (ad esempio le attività immateriali, incluso l'avviamento, le attività fiscali differite, gli immobili, gli impianti e le altre immobilizzazioni, le attività derivate, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine (reverse repo) e di prestito azioni (stock borrowing receivables);
  - g. altre informazioni che l'ente ritiene pertinenti ai fini della valutazione delle proprie attività vincolate.
9. Nelle informazioni descrittive di cui al modello D gli enti non dovrebbero includere dichiarazioni relative al ricorso, o al non ricorso, all'assistenza di liquidità da parte di banche centrali.
10. Gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni in una sola sede, come stabilito all'articolo 434 del CRR. Per quanto possibile, l'informativa dovrebbe essere inclusa nello stesso documento come le altre informative richieste dalla parte otto del CRR. Se del caso, in tale documento dovrebbero essere forniti gli opportuni riferimenti incrociati ad eventuali altre sedi in cui sono pubblicate le informative in conformità dei presenti orientamenti, ai sensi dell'articolo 434 del CRR.
11. A norma dell'articolo 433 del CRR, le informative annuali specificate nei presenti orientamenti dovrebbero essere pubblicate in concomitanza con la data di pubblicazione del bilancio. Tale informativa annuale dovrebbero essere pubblicata entro e non oltre sei mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

## Titolo III- Disposizioni finali e attuazione

Le autorità competenti nazionali dovrebbero attuare i presenti orientamenti inserendoli nelle proprie procedure di vigilanza entro sei mesi dalla pubblicazione degli orientamenti definitivi. Successivamente, tali autorità dovrebbero garantire che gli enti si conformino efficacemente ad essi.

## Allegato 1 (*modelli*)